



Berna, 18 giugno 2012

Ai Governi cantonali

Indagine conoscitiva

Avamprogetto di ordinanza sulle professioni psicologiche e rapporto esplicativo

Onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato,

la legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) è stata approvata dal Parlamento il 18 marzo 2011 ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2013.

La legge contiene norme di delega che autorizzano il Consiglio federale a emanare disposizioni d'ordinanza. Tali norme concernono il disciplinamento dell'entità della prestazione da fornire e della durata dei corsi per ottenere un titolo federale di perfezionamento in diversi settori specialistici della psicologia (cfr. art. 6 cpv. 3 LPPsi). Dopo la consultazione della Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale emana altre disposizioni concernenti le denominazioni professionali (art. 10 LPPsi) e il registro delle professioni psicologiche (art. 40 cpv. 2 LPPsi). Inoltre redige, nel merito del diritto transitorio, un elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (art. 49 cpv. 1 LPPsi). Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPPsi, sentite le organizzazioni responsabili il Consiglio federale può pure emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b (raggiungimento degli obiettivi legali da parte dei perfezionandi nel quadro dei cicli di perfezionamento accreditati). Secondo l'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, infine, il Consiglio federale può determinare, conformemente alle disposizioni di un trattato internazionale, i certificati che devono presentare i cosiddetti fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni.

Per la Confederazione, i Cantoni e le categorie professionali interessate la presente ordinanza non implica alcuna conseguenza che vada al di là di quelle della legge sulle professioni psicologiche (cfr. avamprogetto del rapporto esplicativo, n. 3). I Cantoni dovranno adottare, entro l'entrata in vigore dell'ordinanza, diverse misure legislative e organizzative necessarie nell'ambito dell'esercizio di una professione psicologica (cfr. art. 22 segg. LPPsi). Tali misure concernono soprattutto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, l'obbligo di dichiarazione e l'obbligo di vigilanza dei Cantoni (cfr. il messaggio concernente la LPPsi¹, n. 3.2).

Con una sola eccezione, già oggi i Cantoni sono responsabili in materia di vigilanza e rilasciano agli psicoterapeuti autorizzazioni di polizia sanitaria che permettono

¹ FF 2009 6058



l'esercizio della professione. Le nuove prescrizioni federali sono analoghe ai sistemi cantonali di autorizzazione e vigilanza attualmente in vigore. Di conseguenza, la loro attuazione non comporta l'istituzione di nuove strutture cantonali o modifiche sostanziali di quelle esistenti.

In allegato vi sottoponiamo l'avamprogetto dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e il relativo rapporto esplicativo affinché possiate esprimere il vostro parere.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva vi saremmo grati di inviarci il vostro parere entro il

31 agosto 2012

all'indirizzo seguente:

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione professioni mediche

Direzione del progetto legge sulle professioni psicologiche

3003 Berna

Vi saremmo grati di inviarci una copia del vostro parere anche in forma elettronica, agli indirizzi: marianne.gertsch@bag.admin.ch e dm@bag.admin.ch.

Per maggiori informazioni vogliate contattare Marianne Gertsch (031 324 17 87).

In mancanza di una vostra risposta entro la data summenzionata, supporremo che abbiate approvato l'avamprogetto in questione.

Gradiscano, onorevole Presidente e onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima,

DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO

Alain Berset

Allegati:

- Avamprogetto dell'ordinanza sulle professioni psicologiche (d, f, i)
- Avamprogetto del rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva